

Codice A1814B

D.D. 22 febbraio 2023, n. 552

ATTG 242 - Concessione demaniale breve e autorizzazione idraulica per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo (sponda dx) del torrente Tagliaferro in località " Valberuti" del Comune di Scurzolengo (AT) . Richiedente: Sig.ra Valpreda Sabina.



ATTO DD 552/A1814B/2023

DEL 22/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 242 - Concessione demaniale breve e autorizzazione idraulica per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo (sponda dx) del torrente Tagliaferro in località " Valberuti" del Comune di Scurzolengo (AT) . Richiedente: Sig.ra Valpreda Sabina

In data 26/01/2023 con nota acquisita al protocollo regionale n° 3361 in pari data, la Sig.ra Valpreda Sabina, in qualità di legale rappresentante della Soc. Ro.Va S.r.l. con sede in Scurzolengo (AT) -S.P. 26 Asti-Quattordio, *omissisomissis omissis*, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione presente nel tratto d'alveo del torrente Tagliaferro (sponda dx), località "Valberuti" - antistante i mappali identificati dal Fg. 5 – Part. 214-215 -225 del Comune di Scurzolengo (AT).

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

Con nota prot. n°3461 del 26/01/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n° 241/1990 e della L.R. n° 14/2014.

L' avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è rimasto pubblicato all'albo pretorio del Comune Scurzolengo (AT) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/01/2023, senza dare luogo ad osservazioni od opposizione di sorta.

In data 30/01/2023 è stata effettuata visita in sopralluogo nell'area oggetto d'intervento (posta a monte del manufatto d'attraversamento lungo la S.P. 26) riscontrando la necessità di un intervento manutentivo con taglio selettivo della vegetazione (piante ed arbusti) presente nell'alveo attivo del torrente Tagliaferro oltre al taglio dei soggetti secchi, instabili e deperenti posti sul ciglio alto di sponda che, in caso di caduta in alveo, potrebbero costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ovvero creare disordini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tagliaferro e, secondo la vigente normativa regionale forestale puo' ricondursi alle attività di manutenzione idraulica finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche necessarie a far defluire le piene di riferimento garantendo la conservazione dei manufatti d'attraversamento e la sicurezza del territorio circostante e quindi inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011

e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012). Ravvisata la necessità idraulica, ai sensi dell'Allegato A (tabella canoni) della D.D. n° 3484 del 24/11/2021 e s.m.i., il valore delle piante tagliate nel rispetto delle leggi in materia e delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” in quanto il torrente Tagliaferro è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n° 94.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge,

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- il D. Lgs. n° 112/1998;
- la L.R. n° 44/2000;
- le LL.RR. n° 20/2002 e n° 12/2004;
- il Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal R.R. n° 2/R del 04/04/2011;
- la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- il Regolamento Regionale Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis);
- la Circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012);
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2021 - All. A (tabella canoni) rettificata con D.D. n° 3928 del 28/12/2021;
- l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la Sig.ra Valpreda Sabina ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nell'alveo del torrente Tagliaferro (sponda dx), nel tratto antistante i mappali identificati dal Fg. 5 - Part. 214-215-225 del Comune di Scurzolengo(AT)- località “ Valberuti ”, nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- l'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale;
- il taglio manutentivo della vegetazione dovrà essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (L.R. n° 4 del 10/02/2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento di attuazione (R.R. n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012) ed in particolare:
 - all'interno dell'alveo attivo ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario

(indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), il taglio della vegetazione potrà avvenire mediante ceduzione senza rilascio di matricine (cosiddetto taglio “a raso”);

- nella restante porzione di alveo ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell’acqua in regime ordinario e il ciglio superiore di sponda, il taglio della vegetazione dovrà **essere limitato ai soggetti di effettivo pericolo** (deperenti, instabili, fortemente inclinati) che possono cadere nell’alveo o essere esposti a fluitazione in caso di piena ovvero che possono pregiudicare l’efficienza delle sezioni di deflusso. Nell’area adiacente al corso d’acqua (ovvero nei 10 mt. retrostanti al ciglio di sponda) occorrerà effettuare il taglio selettivo della vegetazione, garantendo il mantenimento dei soggetti più stabili e una copertura residua di almeno il 20% (art. 37 comma 2-lettera b del precitato Regolamento forestale).**E’ vietata ogni forma di taglio a raso.**
- sia all’interno dell’alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d’acqua;
- qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, sarà obbligo di quest’ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all’esecuzione dell’intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) dovrà essere immediatamente rimosso dall’alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l’acatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d’acqua; è altresì vietato l’abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d’acqua, del materiale legnoso derivante dalla trinciatura;
- è fatto divieto assoluto sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523), di formare accessi definitivi all’alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l’altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- l’autorizzazione ha validità per il taglio e l’allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all’istanza e tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno arrecare danno o pregiudizio alle sponde del corso d’acqua e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori in argomento, dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla data della presente autorizzazione, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall’art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (**sospensione dal 31 marzo al 15 giugno**) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, l’inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l’ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell’autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l’intervento è stato eseguito conformemente alle prescrizioni impartite e alle vigenti leggi in materia.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione necessari secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Considerata la finalità dell'intervento, ritenuto che lo stesso se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e delle vigenti leggi in materia, rientri nell'ambito d'applicazione della lettera n) dell'Allegato A della tabella canoni che costituisce parte integrante della D.D. n° 3484 del 24/11/2021 rettificata con D.D. n° 3928 del 28/12/2021 (art. 56 della L.R. n° 19 del 17/12/2018), il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori .

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il funzionario estensore
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli